

ALLEGATO 2
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/26
DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di cerniera per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2025/26 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2025 per determinate specie migratrici
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- Negli ATC e CAC, in caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/26, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG

Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2026, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato. Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 2 capi	La caccia alla volpe in squadra, dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **21.09.2025** al **30.09.2025** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino alla data di chiusura della caccia alla lepre, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua

ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il 15.11.25 - al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.11.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus</i>)	Solo mercoledì e domenica	

<i>colchicus</i>)	Zona B: Dal 21.09.2025 al 30.12.2025 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Solo mercoledì, sabato e domenica Zona B: Dal 21.09.2025 al 31.01.2026 Zona A: Dal 01.10.2025 al 30.11.2025 2 capi	La caccia alla volpe in squadra dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre, si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP.

3.2 Ulteriori disposizioni

- Nei distretti di gestione della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

4.1. VALICHI MONTANI

Ai sensi della DCR 854/2025 di ottemperanza alla sentenza definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 1516 del 02.05.2025, l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai 475 valichi montani sottoposti a tutela, elencati all'allegato A della DCR stessa e cartografati al seguente link: <https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=6bd67e618e6a4c33b115a40d8d0274d7> fatte salve le determinazioni del giudice amministrativo in esito al ricorso in appello al Consiglio di Stato, pendente con n. R.G. 4128.2025. *In caso di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il divieto di esercizio dell'attività venatoria troverà applicazione entro la distanza di 1000 metri dai valichi cui fa riferimento la sentenza TAR Lombardia n. 482/2024, fatte salve diverse prescrizioni in merito da parte del giudice amministrativo.*

4.2. MUNIZIONI IN PIOMBO

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso,

all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2025

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, come di seguito precisato:

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova):

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola e Mestolone.

Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it, oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRES n. 56437 del 8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.



ALLEGATO 4 BRESCIA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Unico

1.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	10
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC dal **23.08.2025** al **14.09.2025** compreso, per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì), con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e

l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria. L'addestramento e allenamento del solo cane da seguita è invece consentito fino all'08.12.2025, fatte salve eventuali immissioni anticipate delle lepri a scopo di ripopolamento. L'attività è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2025 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Tale disposizione si applica anche alla caccia alla beccaccia tranne che per i giorni consentiti che sono unicamente il sabato e la domenica.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie:

- alzavola, canapiglia, cesena, tordo sassello, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO	Non previsto
PERNICE ROSSA	15
STARNA	15
LEPRE COMUNE	8 CAC 8 Alto Garda n. 4 capi
FAGIANO	20
VOLPE	Non previsto
LEPRE BIANCA	2

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1 e n. 2** dal 20.08.2025 al 07.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica
- **CAC n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7** dal 20.08.2025 al 14.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 23.08.2025 al 20.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 03.09.2025 al 17.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	dal 03.09.2025 al 17.09.2025	dal 03.09.2025 al 17.09.2025
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 03.09.2025 al 21.09.2025
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 03.09.2025 al 14.09.2025	Dal 03.09.2025 al 21.09.2025
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 07.09.2025 al 28.09.2025	Dal 07.09.2025 al 28.09.2025
n. 5 – Sebino	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025
n. 6 – Valle Trompia	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025

n. 7 – Valle Sabbia	Dal 03.09.2025 al 14.09.2025	Dal 14.09.2025 al 28.09.2025
n. 8 – Alto Garda	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente nella zona B, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. con divieto nei mesi di aprile, maggio e giugno, con l'ulteriore divieto il lunedì nei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Nella Zona Alpi di comparto A di maggior tutela, la caccia al fagiano, starna e pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2025 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
 - zona della Val Malga in Comune di Sonico;
 - zona di Sant'Antonio, Piz Tri e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
 - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 05.11.2025 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;
- è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché è vietato l'uso del cane da

ferma e/o da cerca e riporto, dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina, oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), è consentito l'uso del cane da ferma dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina per la sola caccia alla beccaccia entro il limite della vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. A chiusura del piano di prelievo della tipica alpina è consentito l'addestramento dei cani da ferma il mercoledì e la domenica fino al 30.11.2025. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale). - È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi

di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi praticala caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso. Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano individuale di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

L'apertura della caccia vagante alla selvaggina stanziale avverrà a partire dal 1° ottobre.

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane sino al 30.09.2025 compreso
- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2025 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.
- Carniere massimo stagionale per la lepre n. 4 capi a cacciatore.

2.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso;
- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo;
- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria

anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC

n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2025 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 03.12.2025 al 31.12.2025
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveneno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).

n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
-------------------	---

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Gioigo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.